


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

numero _____

data _____

Oggetto: Conferimento incarico al Dott. Antonio Fortino di Direttore Sanitario dell'Azienda ospedaliera – "Complesso ospedaliero" San Giovanni Addolorata – Presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo _____

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Overo schema allegato

 Scostamento Budget NO SI

 Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale _____ _____

Data _____

STRUTTURA PROPONENTE

Direzione Generale

Il Responsabile del procedimento

Data _____ Firma _____

Il Direttore _____

Data _____ Firma _____

Proposta n° _____ del _____

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO F.F.

Data _____

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

La presente deliberazione si compone di n° _____ pagine, di cui n.° _____ pagine di allegati e una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio T00031 del 30 gennaio 2014 e prorogati con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00019 del 30 gennaio 2017
- PREMESSO** che l'art. 3 del citato Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i disciplina l'organizzazione delle Unità Sanitarie Locali;
- che il citato art. 3, in particolare, prevede:
- al comma 1-quater che: “ il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore sanitario”;
 - al comma 1-quinquies che: “Il Direttore Amministrativo ed il Direttore sanitario sono nominati dal Direttore Generale. Essi partecipano, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità. Alla direzione dell'Azienda...”;
- PREMESSO** inoltre, che la Legge Regionale n.18 del 16.6.1994, e s.m.i., prevede all'art. 9, comma 2, lett. f) e all'art. 15, c. 2, la nomina con provvedimento motivato del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, con particolare riferimento alle capacità professionali in relazione alle funzioni da svolgere;
- che il medesimo art. 15 al comma 4, fissa i requisiti richiesti per la nomina del Direttore Sanitario;
- PRESO ATTO** che il Dott. Stefano Pompili, nominato Direttore Sanitario dell'Azienda ospedaliera “Complesso ospedaliero” San Giovanni Addolorata con Deliberazione n. 168/DG del 26 marzo 2014 e firmatario del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale, è cessato dall'incarico in data 31 marzo 2017;
- CONSIDERATO** che nelle more della nomina del nuovo Direttore Sanitario aziendale, al fine di assicurare la continuità dell'attività istituzionale per garantire la piena e corretta gestione delle attività istituzionali, con Deliberazione n. 283/DG del 31 marzo 2017 è stato conferito l'incarico di Direttore Sanitario Aziendale facente funzioni dell'Azienda ospedaliera “Complesso ospedaliero “ San Giovanni Addolorata al Dott. Angelo Camaioni, Direttore della U.o.c. di Otorinolaringoiatria e Direttore di Dipartimento delle specialità, a decorrere dal 1 aprile 2017 e fino alla nomina del nuovo Direttore Sanitario;
- che, tuttavia, si rende necessario procedere con immediatezza alla nomina del nuovo Direttore Sanitario;
- VISTI** i più volte richiamati art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i e art. 15 della Legge Regionale n.18 del 16.6.1994, e s.m.i., che disciplinano la procedura di nomina, i requisiti richiesti nonché il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario;

- VISTO inoltre, quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 8 del DLgs 31 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., e confermato da DPCM 19.7.1995, n. 502, così come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319;
- CONSIDERATO che il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3-bis, c. 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, è rinnovabile ed è stipulato in osservanza delle norme de titolo terzo del libro quinto del codice civile;
- VISTO il *curriculum vitae* presentato dal Dott. Antonio Fortino, depositato agli atti di questa Azienda e pubblicato sul sito web aziendale, sezione Amministrazione Trasparente;
- VALUTATO che il Dott. Antonio Fortino è in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, di seguito riportati:
- età non superiore ai sessantacinque anni, essendo nato in data 28.11.1962;
 - laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università La Sapienza di Roma;
 - direzione tecnico-sanitaria in posizione apicale in enti o strutture sanitarie pubbliche di media o grande dimensione per almeno cinque anni;
- RITENUTO che i predetti presupposti denotano capacità professionale del Dott. Antonio Fortino a svolgere le funzioni di Direttore Sanitario dell'Azienda ospedaliera Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata;
- RITENUTO pertanto, di prendere atto del contratto che regola il rapporto di lavoro sottoscritto dal Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera e dal Dott. Antonio Fortino in data 21 giugno 2017, con decorrenza 16 settembre 2017 per la durata di tre anni;
- CONSIDERATO che, con effetto dal 16 settembre 2017, cesserà dall'incarico di Direttore Sanitario Aziendale facente funzioni dell'Azienda ospedaliera "Complesso ospedaliero " San Giovanni Addolorata il Dott. Angelo Camaioni, Direttore della U.o.c. di Otorinolaringoiatria e Direttore di Dipartimento delle specialità, nominato a decorrere dal 1 aprile 2017 e fino alla nomina del nuovo Direttore Sanitario con Deliberazione n. 283/DG del 31 marzo 2017 ;
- ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

D E L I B E R A

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di nominare, con effetto dal 16 settembre 2017 per la durata di tre anni. Il Dott. Antonio Fortino nato a ●●●●●● il 28.11.1962 – C. F. ●●●●●●●●●●●●●●●●●● Direttore Sanitario dell’Azienda ospedaliera “Complesso ospedaliero” San Giovanni Addolorata;

- di prendere atto del contratto, composto di n. 6 articoli, che regola il rapporto di lavoro sottoscritto dal Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera Dr.ssa Ilde Coiro e dal Dott. Antonio Fortino in data 21 giugno 2017, con decorrenza 16 settembre 2017 per la durata di tre anni, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con effetto dal 16 settembre 2017, cesserà dall’incarico di Direttore Sanitario Aziendale facente funzioni dell’Azienda ospedaliera “Complesso ospedaliero “ San Giovanni Addolorata il Dott. Angelo Camaioni, Direttore della U.o.c. di Otorinolaringoiatria e Direttore di Dipartimento delle specialità, nominato a decorrere dal 1 aprile 2017 e fino alla nomina del nuovo Direttore Sanitario con Deliberazione n. 283/DG del 31 marzo 2017.

L’onere derivante dalla sottoscrizione del contratto de quo sarà registrato negli esercizi di bilancio di rispettiva competenza.

La U.o.s.d. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

II DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Ilde Coiro

AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

PREMESSO CHE:

- Il Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata , ai sensi degli artt. 9 e 15 della L.R. 16.06.1994, n. 18 come modificata dalla L.R. 16.06.1994, n. 19, nomina il Dott. Antonio Fortino Direttore Sanitario dell'Azienda stessa;
- Il Dott. Antonio Fortino con la sottoscrizione del presente contratto formalmente accetta la nomina e dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina di Direttore Sanitario previste dall'art. 3, comma 9 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.;
- Che con DPCM 19.07.1995, n. 502, successivamente modificato con DPCM 31.05.2001, n. 319 è stato regolamentato il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

- la Dr.ssa Ilde Coiro, nata a [REDACTED] il 16.09.1954 domiciliata per la carica in Roma, Via dell'Amba Aradam, 9 la quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda ospedaliera San Giovanni – Addolorata, C.F. 04735061006, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima

E

- il Dott. Antonio Fortino nato a [REDACTED] il 28.11.1962 e residente in [REDACTED] - CAP [REDACTED] - C.F. [REDACTED]

SI CONVIENE E STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1

Conferimento e durata dell'incarico

1. Il Complesso ospedaliero San Giovanni – Addolorata conferisce l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda al Dott. Antonio Fortino.
2. L'incarico viene conferito ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 9 e 15 della L.R. 16.06.1994, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'incarico, salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del presente contratto, ha durata triennale a decorrere dal 16.09.2017 ed è rinnovabile.

Art. 2

Oggetto

1. Il Dott. Antonio Fortino si impegna ad esercitare tutte le funzioni connesse alla direzione delle strutture cui è preposto, disciplinate da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda ospedaliera.
2. Il Dott. Antonio Fortino nella sua qualità di Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è responsabile dei risultati dell'attività svolta dalle strutture cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti condotti dalle stesse nonché della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate.

Art. 3

Obbligo di fedeltà ed esclusività

1. Il Dott. Antonio Fortino si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Direttore Sanitario stabilite dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 16.06.1994, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni.
2. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di Direttore Sanitario. In particolare, è fatto divieto di assumere o mantenere cariche societarie in società commerciale e/o industriali.
3. E' fatto altresì divieto di mantenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'Azienda cui è preposto.
4. Il Dott. Antonio Fortino, fermo restando il rispetto della L. 7.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
5. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

Art. 4

Compenso

1. Al Direttore Sanitario per lo svolgimento delle funzioni, di cui al presente contratto, è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Azienda,

fissato dalla Regione nella misura pari all'80% del trattamento base attribuito al Direttore Generale, al lordo degli oneri e ritenute di legge, determinato ai sensi della DGR 21.12.2001, n. 2000, nonché ai sensi del DPCM 31.12.2001, n. 319 che aggiorna il trattamento economico base dei Direttori Generali, lasciando comunque invariati i parametri indicati nel DPCM 19.07.1995, n. 502.

2. Il compenso di cui al precedente comma è onnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.
3. Spetta, altresì, al Direttore Sanitario il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DPCM 19.07.1995, n. 502, il trattamento economico del Direttore Sanitario può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurata mediante appositi indicatori. La corresponsione del predetto incremento del 20% è subordinata alla verifica, da parte del Direttore Generale, del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 5

Risoluzione del contratto – recesso anticipato

1. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del Direttore Sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di natura penale previste dal D.L.gs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi.
2. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 7 della L.R. 16.6.1994, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, sempre con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi, il Direttore Sanitario.

3. Nei casi di particolare gravità, ovvero qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il Direttore Generale può disporre, ai sensi dell'art. 15, comma 8 della L.R. 16.06.1994, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, la revoca dell'incarico di Direttore Sanitario, sempre con le predette modalità.
4. Il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è un rapporto di lavoro autonomo sotto forma di prestazione d'opera intellettuale ed ha, quindi, a suo indefettibile presupposto, la permanente fiducia del committente verso l'opera del prestatore sia nel momento di costituzione del rapporto che in corso d'opera. Ne consegue che il rapporto di collaborazione può cessare in qualsiasi momento, senza alcun diritto in capo al prestatore, se non quello alla retribuzione contrattuale per il tempo in cui è durata la collaborazione stessa di cui al presente contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto, a norma del presente articolo, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.
6. In caso di recesso anticipato da parte del Direttore Sanitario è fatto obbligo allo stesso di darne preavviso almeno sessanta giorni prima della data di effettiva cessazione dall'incarico.
7. In caso di mancato preavviso il Direttore Sanitario è tenuto al pagamento di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.

Art. 6

Norme applicabili

- I. Per quanto non previsto dall'art. 3 del D.L.gs 31.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 15 della L.R. 16.06.1994, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 7

Spese di registrazioni e bollo

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Dott. Antonio Fortino.
2. Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile il Dott. Antonio Fortino dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto, anche quelle particolarmente onerose.

Roma, lì

Dott. Antonio Fortino

Il Direttore Generale
del Complesso Ospedaliero
Azienda Ospedaliera
San Giovanni Addolorata
Dr.ssa Ilde Coiro

Deliberazione

N.

DEL

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

- data di esecutività:

Deliberazione originale
Composta di n. fogli
Esecutiva il,
Il Dirigente della UOSD Affari Generali
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)